

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1283)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalle Commissioni permanenti 9^a (Lavori pubblici) e 10^a (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, in riunione comune, nella seduta del 4 ottobre 1973 (V. Stampato n. 843)

d'iniziativa del deputato MARZOTTO CAOTORTA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 ottobre 1973*

Modifica delle norme previste per le dimensioni e i pesi degli autobus e dei filobus dagli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 32 del testo unico relativo alle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, sono apportate le seguenti modifiche e aggiunte:

a) al termine del primo comma, dopo le parole « dal piano stradale », sono aggiunte le parole: « Per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e sub-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

urbani è consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30 »;

b) al secondo comma, le parole « Per gli autobus a due assi è consentita la lunghezza di 11 metri », sono sostituite dalle seguenti: « Per gli autobus e filobus a due o più assi è consentita la lunghezza di 12 metri ».

Art. 2.

All'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modifiche e aggiunte:

a) al quarto comma, le parole « Qualora si tratti di autobus o filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani il peso complessivo a pieno carico può raggiungere 150 quintali se a due assi e 190 quintali se a tre assi », sono sostituite dalle seguenti: « Qualora si tratti di autobus o filobus a due o più assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani, il peso complessivo a pieno carico può raggiungere 190 quintali; qualora si tratti di autobus o filobus destinati ad altri usi, esso può raggiungere 170 quintali se a due assi e 190 quintali se a tre o più assi »;

b) al sesto comma, dopo le parole « 145 quintali complessivamente », sono aggiunte le seguenti: « Qualora si tratti di autobus o filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani è consentito che il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato raggiunga 120 quintali ».